

Documento sulla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A)

La R.I.T.A. è la prestazione pensionistica anticipata a cui si accede al verificarsi di uno dei seguenti requisiti:

- 1) art. 11, comma 4, del dlgs 252/2005:
 - raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 5 anni dalla presentazione della richiesta di R.I.T.A.
 - cessazione del rapporto di lavoro
 - maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza
 - periodo di permanenza nella previdenza complementare superiore ai 5 anni

- 2) art. 11, comma 4-bis del dlgs 252/2005:
 - raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 10 anni dalla presentazione della richiesta di R.I.T.A.
 - cessazione del rapporto di lavoro
 - inoccupazione superiore ai 24 mesi
 - periodo di permanenza nella previdenza complementare superiore ai 5 anni

Si ricorda inoltre che:

- In caso di richiesta di trasferimento della posizione previdenziale ad altro fondo, viene interrotta l'erogazione della R.I.T.A. e viene trasferito al nuovo fondo l'intero montante residuo.
- La parte imponibile della R.I.T.A. è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione al fondo (con un'aliquota minima del 9%). Gli anni di iscrizione antecedenti al 2007 sono computati con un massimo di 15 anni. Gli importi erogati a titolo di R.I.T.A. sono imputati prioritariamente alla parte di prestazione maturata fino al 31/12/2000, e per la parte eccedente, alla parte maturata dal 1/1/2001 al 31/12/2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1/1/2007.
- L'aderente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, in tal caso la rendita è assoggettata a tassazione ordinaria. E' cura dell'aderente effettuare i relativi conguagli in fase di dichiarazione dei redditi.
- La revoca della R.I.T.A. è consentita una sola volta nell'arco dell'erogazione.
- Eventuali contributi pervenuti al fondo successivamente all'erogazione della R.I.T.A. costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della R.I.T.A. .
- In caso di decesso dell'iscritto durante la fase di erogazione della R.I.T.A., ancora in fase di accumulo, il residuo montante corrispondente alle rate ancora non corrisposte viene erogato secondo la disciplina prevista per il riscatto per premorienza delle forme di previdenza complementare.
- L'importo della rata potrebbe subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari. Le rate da erogare verranno ricalcolate, di volta in volta, e terranno conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dall'andamento del comparto prescelto.
- La periodicità di erogazione della R.I.T.A. è trimestrale.
- E' consentito destinare alla R.I.T.A. l'intero montante accumulato alla data della richiesta o una percentuale dello stesso.
- La percentuale del montante destinato alla R.I.T.A. verrà investita nella Gestione Separata di riferimento della convenzione.